Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11312 presentata da MARIALUISA GNECCHI mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451

GNECCHI, DAMIANO, GIOVANELLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

con il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, la maggioranza di Governo ha introdotto, non solo il collocamento obbligatorio in quiescenza dei dipendenti pubblici, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, ma anche la possibilità di esonero dal servizio, se in possesso di 35 anni di contributi, garantendo il 50 per cento della retribuzione o il 70 per cento se impegnati in associazioni di volontariato;

con gli articoli 12 e seguenti Governo del decreto-legge n. 78 del 2010 il Governo ha elevato, a partire dal 10 gennaio 2012, a 65 anni di età il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego, e, a partire dal gennaio 2011, ha deciso il posticipo di un anno del pensionamento, al conseguimento dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia:

con circolare n. 48733 del 3 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica venivano forniti chiarimenti sulla disciplina dell'esonero di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, precisando che, nel caso l'esonero fosse già in corso, l'entrata in vigore della nuova finestra mobile, porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito, superando il limite del quinquennio e comportando un ulteriore costo per la pubblica amministrazione, per l'anno in più, da retribuire al 50 per cento o al 70 per cento, nonché i maggiori oneri sul TFS/TFR;

l'articolo 2, comma 54,del decreto-legge n. 225 del 2010 («mille-proroghe») modifica l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, con domanda di esonero (con esclusione del personale scolastico) da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno, con modalità identiche; il comma 1-bis inoltre stabilisce che chi è in esonero non possa rientrare in servizio, quindi si troverà costretto/a a rimanere un anno in più a retribuzione ridotta, anche rispetto a ciò che potrebbe avere di pensione e con il ritardo di 1 anno per la riscossione del TFS/TFR -:

in base a quali dati, relativi alle richieste di esonero autorizzate, sia stata promossa la proroga fino all'anno 2014;

quanti uomini e quante donne stiano utilizzando questo istituto, con la ripartizione per regione e amministrazione;

se sia corretta l'interpretazione per cui gli interessati debbano prolungare di un anno la loro situazione in attesa di pensione, e, qualora questa interpretazione fosse corretta, non si ritenga opportuno chiedere agli interessati se intendono confermare la loro situazione di esonero dal servizio, nonostante il prolungamento obbligatorio di un anno;

se l'istituto dell'esonero dal servizio sia un diritto del dipendente o la singola amministrazione possa

scegliere se aderire alla norma o meno e, nel caso in cui intenda applicarla, se possa accettare la domanda di esonero di un dipendente e non di un altro, nella stessa amministrazione, a discrezione e senza motivare il diniego;

se tale disciplina abbia avuto uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.(4-11312)